

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 08/35/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Alla precedente udienza dei 30.06.2011, la Commissione, giusta l'art. 47 D.Lgs 546/72, ha sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato e fissato per la trattazione del merito della controversia l'udienza del 27.10.11.

All'udienza odierna, sono presenti i rappresentanti di entrambe le parti.

Il Giudice Relatore espone i termini della vertenza.

I rappresentanti delle parti si riportano ai propri atti ed insistono nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, emette la seguente decisione.

**FATTO, DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto impositivo notificato il 22.06.2010 il reddito complessivo dichiarato dal ricorrente, medico odontoiatra, € 53.189,00, è stato rettificato in € 120.914,00, accertando una maggior Irpef di € 27.165,00, una maggior Add. Reg. di € 948, oltre a sanzioni e interessi per € 41.195,18.

La pretesa erariale scaturisce da un controllo del Nucleo di Poi. Trib. di Milano eseguito per gli anni 2005. 2006 e 2007. In particolare la Guardia di Finanza aveva acquisito una scheda cliente (fiche) della filiale di Ginevra della Banca HSBC intestata al contribuente, che evidenziava la detenzione, per i suddetti periodi di imposta, di attività finanziarie detenute all'estero (Svizzera) e non dichiarate in Italia, espresse in valuta dollari americani.

In sede di verifica fiscale, il ricorrente aveva esibito la dichiarazione riservata alle attività emerse ex art. 13 bis D. L. 78/2009, conv. in L. 102/09, da cui risultavano attività estere rimpatriate per l'importo dichiarato di € 448.911, di cui € 384.980 riferito a "denaro" e € 63.931 riferito ad "altre attività finanziarie".

Il 30.07.2010 a conclusione dell'attività ispettiva, la Polizia Tributaria redigeva e notificava l'apposito P.V.C. nel quale, dopo aver riconosciuto al ricorrente gli effetti premiali previsti dall'art. 13 bis D.L. 78/2009 in conseguenza dell'adesione al c.d. "scudo fiscale", si contestavano a suo carico, relativamente all'annualità di imposta 2005, una serie di violazioni sia formali che sostanziali (aver omesso l'indicazione dell'importo di € 71.284,06, aver omesso l'indicazione dell'importo di € 81.571,97, infedele dichiarazione in relazione alla tassazione presuntiva ex art. 6 DL n. 167/1990, infedele dichiarazione in relazione alla presunzione ex art. 12 c. 2 DL 78/2009).

In concreto, l'ufficio si basa principalmente su due presunzioni: a) quella dell'art. 12 c. 2 DL 78/09 per cui investimenti e attività finanziarie detenuti in stati esteri a regime fiscale privilegiato si presumono costituiti, salvo prova contraria del contribuente, con redditi imponibili sottratti e b) quella ulteriore di "fruttuosità" ex art. 6 DL. 167/90 delle attività di natura finanziaria detenute all'estero.

Il ricorrente, nell'impugnare l'avviso di accertamento, eccepisce innanzi tutto che appena ricevuto dalla banca la documentazione necessaria per dimostrare l'inconsistenza dei rilievi prospettati, produceva all'A. delle E. le osservazioni ex art. 12, c. 7, della L. 212/2000 - Statuto del Contribuente - con allegati estratti conto e situazioni riepilogative del portafoglio finanziario detenuto all'estero, documentazione tutta pervenuta al contribuente dalla Banca HSBC di Ginevra in data successiva alla notificazione del P.V.C. Rileva che il rapporto finanziario con la suddetta banca risaliva all'anno 1998 e che dalla documentazione prodotta emergono appieno sia le operazioni che venivano dall'estero

(versamenti) sia quelle interne (disinvestimenti e reinvestimenti di titoli, operazioni in cambi spot, accrediti di cedole e interessi, addebiti per commissioni bancarie), con indicazioni precise delle date di effettuazione.

Precisa inoltre che tale documentazione costituisce piena prova che l'importo complessivamente detenuto all'estero alla data del 25 febbraio 1999, ammontava a \$ 652.799,45 e che da tale giorno, non erano state effettuate, sulla posizione bancaria svizzera, ulteriori operazioni di versamento, accredito né di trasferimento di somme o titoli.

Per tali ragioni il rilievo sostanziale di infedele dichiarazione per investimenti ed attività finanziarie che l'ufficio presuntivamente asserisce siano costituiti da redditi imponibili sottratti a tassazione è destituita di fondamento "atteso che le disponibilità al 30.11.2005 non erano altro che il risultato degli accreditamenti eseguiti sino al 25.02.1999 e delle variazioni, positive e negative, derivanti da tale attività finanziaria". Parimenti, asserisce che deve ritenersi privo di fondamento anche il rilievo di omessa dichiarazione dei proventi derivanti dalle attività detenute all'estero, per il semplice motivo che il contribuente ha rimpatriato € 448.911,00 attraverso lo scudo fiscale: importo costituente tanto le somme trasferite all'estero che alla data del 25 febbraio 1999 ammontavano a \$. 652.799,45 sia i proventi maturati (interessi, dividendi e affini) al netto dei decrementi derivati dalla gestione finanziaria.

La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

In realtà l'ufficio - recependo pedissequamente il P.V.C. redatto dal Nucleo dei Militari verificatori della Guardia di Finanza ed interpretando erroneamente le "Osservazioni ex art. 12, c. 7, L. 212/2000" del contribuente - determinando la differenza tra l'ammontare delle attività finanziarie detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2005 e l'importo scudato, ha considerato tale differenza quale reddito sottratto a tassazione nonché la base sulla quale calcolare gli interessi presunti conseguiti nel corso degli anni a decorrere dal 1999. Dai documenti bancari prodotti dal ricorrente risulta invece che quest'ultimo, nel corso del 2005, non ha versato alcuna somma sui conti esteri, limitandosi esclusivamente a gestire le disponibilità ( \$. 652.799,45) che sugli stessi esistevano fin dal 25.02.1999 - data, si ripete, nella quale venne eseguito dal ricorrente l'ultimo versamento - disponibilità di consistenza lievemente inferiore a quella dell'importo in seguito riportato in Italia ed esattamente \$. 659.899,17 corrispondenti ad € 448.911,00.

Considerato quindi, come rileva il ricorrente, che i valori indicati alla data del 30.11.2005 non sono altro che il risultato degli accreditamenti eseguiti sino al 25.02.1999 e delle variazioni positive e negative derivanti dall'esclusiva gestione di tali attività finanziarie, mentre i valori dei mesi successivi (dal dicembre 2005 al febbraio 2007) riportati nella "scheda cliente" acquisita dalla Guardia di Finanza sono esclusivamente il risultato della sola gestione delle attività esistenti; ricordato che la stessa Agenzia delle Entrate, con sua circolare (43/E del 10.10.2009) non solamente riconosce che "...limitatamente agli importi rappresentati dalle somme o attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi di imposta che hanno termine al 31.12.2008. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero." ma anche che l'effettuazione delle operazioni di emersione consente di superare, in caso di accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul "monitoraggio fiscale", la presunzione di cui all'art. 12 c. 2 DL. 78/2009, conv. in L. 102/2009; tutto quanto sopra esposto e

considerato, questo Collegio ritiene che l'avviso di accertamento qui impugnato debba essere annullato.

Quanto alle spese di giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla soccombenza delle spese quantificate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.